



Città di
Reggio Calabria



IUC
2019
PAGAMENTI
entro il

17 GIUGNO

IMU - TASI - TARI

IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVERÀ IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2019 ENTRO IL PROSSIMO 31 LUGLIO, LE ATTUALI TARIFFE/ALIQUOTE/AGEVOLAZIONI APPLICATE SONO LE MEDESIME STABILITE PER L'ANNO 2018.

Comune di Reggio Calabria

Settore Finanze e Tributi

Ce.Dir Via M. Barillaro (già Via S. Anna Il Tr.) - Torre 4, 2° piano

www.reggiocal.it

HERMES Servizi Metropolitani s.r.l.

Via Sbarre Inferiori n° 304/A

Tel 0965/631911

www.hermescr.it

OGGETTO

Possesso di immobili siti nel territorio del Comune. L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenza. Il tributo non è dovuto se, su base annua, è inferiore a dodici Euro.

CHI DEVE PAGARE

Proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati; Titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni a qualsiasi uso destinati; concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali; locatario finanziario, con riferimento agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria

BASE IMPONIBILE

La base imponibile IMU per i fabbricati iscritti in catasto si ottiene applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori.

160	immobili in cat. A – C2 – C6 – C7, escluso A10
140	immobili in cat. B – C3 – C4 – C5
80	immobili in cat. D5 e A10 65
65	immobili in cat. D escluso D5
55	immobili in cat. C1

Si evidenzia che sono soggetti al pagamento dell'IMU anche i terreni inseriti nella Zona omogenea "C", "D", "F" del Piano Regolatore Generale, in quanto, per effetto dell'art. 65 comma 2 bis della legge regionale 19/2002, come modificato in ultimo dall'art. 4 della LR n. 21 del 30/6/2017, ai comuni, anche se associati, che adottano, in coerenza con le disposizioni legislative nazionali in materia, la pianificazione a "consumo di suolo zero" di cui all'articolo 27 quater (adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 92 del 29/12/2017), quale premialità, non si applicano le disposizioni transitorie di cui al comma 2, lettera a) (decadenza di parte delle previsioni urbanistiche dei PRG, n.d.r.), facendo salve, fino all'adozione dei PSC/PSA le previsioni dei previgenti strumenti urbanistici generali comunali (PdF e PRG).

Per tutte le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, per come fissato con delibera di Giunta Comunale n.150/2012. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e per i fabbricati di interesse storico artistico ai sensi dell'art. 10 D.lgs. n. 42/2004 la base imponibile è ridotta del 50%. Per i terreni il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% un moltiplicato-re pari a 135.

ALIQUOTE

Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1 A/8 A/9)	3,5 per mille
Aliquota ordinaria, con base imponibile è ridotta al 50%, per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo a favore di parenti entro il 1° in linea retta a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.	10,6 per mille
Aliquota ordinaria per tutti gli immobili, fabbricati ed aree edificabili	10,6 per mille
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D (l'imposta, applicando l'aliquota, è ridotta al 75%)	10,6 per mille (di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato)
Aliquota per gli immobili concessi in locazione a canone concordato (In questa fattispecie si applica anche la TASI con aliquota all'uno per mille. Il 10% dell'importo è a carico dell'affittuario - con esclusione del pagamento se l'immobile affittato costituisce abitazione principale - ed il 90% a carico del locatore).	7,5 per mille

DETRAZIONI

Riconosciuta a favore di: unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9; unità immobiliari regolarmente assennate dagli ex IACP.

TERMINI DI PAGAMENTO

ACCONTO del 50% entro il 17/06/2019

SALDO entro il 16/12/2019

Salva la possibilità del versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 18 giugno.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

I versamenti devono essere effettuati tramite modello F/24, indicando i seguenti codici:

3912	abitazione principale e relative pertinenze
3913	fabbricati rurali ad uso strumentale
3914	terreni
3916	aree fabbricabili
3918	altri fabbricati
3925	immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (Stato)

Nel rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014 (conv. in legge n. 68/2014), la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

OGGETTO

La Tasi è un tributo destinato alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune, i cui presupposti di applicazione sono il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il tributo non è dovuto se, su base annua, è uguale o inferiore a cinque euro.

CHI DEVE PAGARE

Possessore e utilizzatore di immobili e fabbricati, escluse le unità immobiliare destinate ad abitazione principale - ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - e dei terreni agricoli. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (possessori tra loro e detentori tra loro).

CHI DEVE PAGARE

La base imponibile TASI per i fabbricati iscritti in catasto si ottiene applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

- Immobili in cat. A, C2, C6, C7 (escluso A10)	160
- Immobili in cat. B, C3, C4, C5	140
- Immobili in cat. D5 e A10	80
- Immobili in cat. D (escluso D5)	65
- Immobili in cat. C1	55

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e per i fabbricati di interesse storico artistico ai sensi dell'art. 10 D.lgs. n. 42/2004 la base imponibile è ridotta del 50%.

ALIQUOTE

- Abitazione principale e relative pertinenze: solo categorie catastali A1, A8 e A9 2,5 per mille	2,5 per mille
- Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
- Fabbricati merce	2,5 per mille
- Aliquota per gli immobili concessi in locazione a canone concordato (In questa fattispecie il 10% dell'importo è a carico dell'affittuario - con esclusione del paga-mento se l'immobile affittato costituisce abitazione principale - ed il 90% a carico del locatore).	1 per mille

TERMINI DI PAGAMENTO

ACCONTO del 50% entro il 17/06/2019

SALDO entro il 16/12/2019

Salva la possibilità del versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 18 giugno.

MODALITA' DI VERSAMENTO

L'imposta può essere versata tramite l'utilizzo di:

- Bollettino di c/c postale sul conto n. 1017381649 intestato a "Pagamento TASI", codice Comune H224 con causale "PAGAMENTO TASI - Acconto/Saldo Anno 2018"
- Modello F24, codice Comune H224, utilizzando i seguenti codici tributo:

3958	abitazione principale e relative pertinenze
3959	fabbricati rurali ad uso strumentale
3960	aree fabbricabili
3961	altri fabbricati
3962	interessi
3963	sanzioni

CHI PAGA LA TARI

Il presupposto della TARI è costituito dal possesso, dall'occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

TERMINI DICHIARAZIONI

I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo. La dichiarazione iniziale e quella di variazione devono essere presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione.

RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI TARIFFARIE UTENZE DOMESTICHE

Le riduzioni tariffarie si applicano a seguito di dichiarazioni iniziale, ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di istanza da redigersi su apposito modulo.

Se la richiesta della riduzione viene presentata entro il 30 giugno di ciascun anno, la relativa applicazione ha efficacia per il medesimo anno e per le annualità future se non intervengono variazioni nelle condizioni necessarie per l'applicazione stessa.

Nel caso in cui la richiesta venga presentata oltre il 30 giugno, la riduzione si applicherà a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

SCADENZE

ACCONTO 2019

Unica soluzione 17 giugno

Prima rata 28 febbraio

Seconda rata 31 maggio

Terza rata 31 agosto

CONGUAGLIO SALDO 2019

Quarta rata 30 novembre